

LAVORO

Dichiarazioni 2016. Nella certificazione unica nuova sezione per certificare i contributi versati

Nella Cu la previdenza autonomi

Al debutto anche uno spazio per le eventuali somme pignorate

Nevio Bianchi
Barbara Massara

— Quelle di lunedì 29 febbraio e di lunedì 7 marzo sono le scadenze dei sostituti committenti per consegnare ai percipienti e trasmettere telematicamente le **Certificazione unica (Cu) dei lavoratori autonomi.**

Per l'invio della cosiddetta Cu ordinaria, cioè quella destinata all'amministrazione finanziaria, l'agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2016, ha altresì previsto la possibilità di trasmettere successivamente, entro il termine di presentazione del 770 semplificato, e cioè il 1° agosto 2016, quelle Certificazioni uniche che non sono utilizzabili per la predisposizione del modello 730 precompilato.

Dal punto di vista del reddito di lavoro autonomo, lo slittamento senza l'applicazione di sanzioni si riferisce, ad esempio, ai lavoratori titolari di partita Iva (obbligati a presentare l'Unico), ma non anche ai lavoratori autonomi occasionali di cui all'articolo 2122 del codice civile (che possono, invece, presentare il 730).

La Cu relativa al reddito di lavoro autonomo e ad alcune tipologie di redditi diversi è quella che ha subito maggiori modifiche ed implementazioni.

Nuova è, infatti, la previsione di un'apposita sezione previdenziale, che ovviamente sarà utilizzata da quei sostituti che agiscono come committenti anche dal punto di vista previdenziale, e cioè che versano all'ente previdenziale contributi per conto del lavoratore autonomo.

La sezione è stata introdotta in primo luogo per alcune casistiche di lavoratori autonomi

iscritti all'Enpam (ente previdenziale dei medici) e all'Enaapi (ente previdenziale degli infermieri), in quanto soggetti accreditatisi presso l'amministrazione finanziaria proprio per questi fini di certificazione.

Dalle istruzioni si evince, però, che utilizzando il generico codice identificativo A (altro ente) questa sezione possa essere predisposta anche per certificare la contribuzione versata ad altri enti previdenziali (diversi dall'Enpam e dall'Enaapi) che non si siano potuti accreditare entro la data in cui la Certificazione unica e le istruzioni sono state approvate.

LA TEMPISTICA

L'Agenzia ha riconosciuto la possibilità di trasmettere la documentazione non legata al precompilato dopo la scadenza del 770

Pertanto si ritiene che l'utilizzo della Cu anche per questi enti sia un'opportunità (e non un obbligo), e cioè quella di considerare la Certificazione unica anche come certificazione ai fini previdenziali, ad esempio per gli agenti (indicando pertanto oltre al codice A, l'ente Enasarco, la relativa matricola della ditta mandante nonché i contributi dovuti e versati).

Genera qualche perplessità il fatto che nelle istruzioni le somme corrisposte a fronte di un obbligo di non fare o permettere, presentino ancora la doppia codifica M1 ovvero O1, che lascerebbe presumere, in caso di utilizzo del codice M1, la

sussistenza dell'obbligo contributivo alla gestione separata Inps per le somme eccedenti i 5mila euro (obbligo che in realtà non sussiste, in quanto tali somme sono erogate a tale titolo proprio e non come corrispettivo di una prestazione di lavoro autonomo).

Per la prima volta, inoltre, il modello della Cu lavoro autonomo/redditi diversi deve essere utilizzato per certificare le somme che sono state corrisposte a fronte di una procedura di pignoramento.

La Cu sarà pertanto emessa dal terzo pagatore e intestata al creditore pignoratizio e conterrà l'indicazione delle somme erogate nel 2015, delle eventuali ritenute applicate (20%), ovvero l'indicazione che trattasi di somme le quali non sono state assoggettate a ritenuta, ad esempio perché afferenti a redditi di impresa, i quali per natura non sono assoggettati a ritenuta alla fonte.

Nella certificazione unica viene così trasferita la prima sezione del quadro SY del nuovo 770 semplificato, che conterrà solo la parte riservata al debitore principale (cioè del soggetto che è stato eseguito e che è comunque tenuto alla presentazione del 770 semplificato), ovvero quella destinata esclusivamente alle banche e poste.

Le scarse istruzioni ministeriali hanno generato dubbi in merito ai specifici casi in cui debba essere utilizzata la Cu, ma sembra che secondo l'amministrazione la Certificazione debba essere rilasciata e trasmessa anche quando il percettore è una persona giuridica.